



Organismo Congressuale Forense

Prot. n. 36/2020

Roma, 13 marzo 2020

Comunicazione via E-Mail
n. 1 foglio compreso il presente

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
Pec:

Ministro della Giustizia
On. Avv. Alfonso Bonafede
Pec:

Oggetto: RICHIESTA URGENTE DI EMISSIONE DI NORME DI COORDINAMENTO DEL D.L. N. 11/2020 CON IL D.P.C.M. 9.03.2020

Ill.mo Sig. Presidente, Onorevole Signor Ministro,

faccio seguito alla precedente in data 11.03.2020 (prot. n. 35) per segnalare che i timori espressi in tale nota si stanno concretizzando in prassi, atteso che le disposizioni emergenziali di cui ai DD.LL nn. 9/2020 e 11/2020 hanno dato luogo alle controverse interpretazioni temute dall'Avvocatura.

Infatti, se è vero che tali disposizioni hanno il precipuo scopo di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per motivi di assoluta necessità, è altrettanto vero che le disposizioni con cui sono state differite tutte le udienze per la trattazione di affari giudiziari fino al 3.04.2020 rischiano di essere vanificate dal fatto che, nel rischio che alla sospensione dei termini nel periodo di massima interdizione (ovvero fino al 3.04.2020) non venga data la efficacia generalissima che auspichiamo (e che pare muoversi nella finalità appena detta), gli Avvocati saranno costretti a svolgere ordinariamente le proprie attività: il che, seppure consenta loro di depositare gli atti prodotti da remoto e senza accesso fisico negli uffici giudiziari (ma non sempre ciò può avvenire) li costringerà, insieme ai propri collaboratori e dipendenti, a recarsi presso i propri studi, ad accedere ai fascicoli fisicamente e a incontrare clienti e consulenti. A ciò si aggiunga che lo stesso Ente Poste, avendo ricevuto in questi giorni un gran numero di atti giudiziari da inoltrare per la notifica, ha dato luogo a una prassi per cui gli avviati alla notifica vengono posti in giacenza senza alcun tentativo di recapito e i destinatari



Organismo Congressuale Forense

vengono invitati a ritirarli allo sportello (con ulteriore pericoloso afflusso di persone in uffici pubblici).

L'allarme che la situazione sta generando non può essere placato in ragione dei contenuti rassicuranti di cui alla relazione accompagnatoria al disegno di legge di conversione del D.L. n. 11/2020.

Di più, con riguardo al periodo di interdizione, anche lo svolgimento delle udienze da remoto presenta le medesime problematiche, se non per i Magistrati, sicuramente per gli Avvocati e verosimilmente anche per il personale di Cancelleria e gli addetti UNEP.

A questo punto si rende assolutamente necessaria l'integrazione delle norme emergenziali nel senso più volte caldamente auspicato dall'Avvocatura. A tal riguardo l'Organismo Congressuale Forense ha elaborato una proposta di intervento normativo, che allego alla presente e di cui caldeggio il recepimento da parte del Governo, al fine di dar luogo ad un conforme emendamento delle disposizioni normative di urgenza in corso di conversione.

Nell'auspicio di un favorevole recepimento delle richieste formulate dall'OCF, con l'urgenza che questa gravissima emergenza richiede, rinnovo l'espressione della più alta considerazione mia e dell'Organismo che rappresento.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



Organismo Congressuale Forense

ALL. N. 1

----- PROPOSTA DI MODIFICHE NORMATIVE -----

A- MODIFICHE AL D.L. n. 11/2020

All'art. 1, prima del comma 1, premettere il seguente comma:

- o. Il presente decreto stabilisce le misure necessarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, delle attività connesse, nonché sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi. In caso di dubbio, le presenti disposizioni si interpretano nel senso che consenta la maggiore limitazione dei contatti sociali e la riduzione delle condizioni di potenziale contagio.

All'art. 1, comma 2, dopo le parole "qualsiasi atto"

- aggiungere le parole "sostanziale o processuale, ivi incluso quello di decadenza di cui all'art.6, co.2, l.n.604/66, con l'eccezione dei termini processuali inerenti ai procedimenti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera g)",
- eliminare le parole "dei procedimenti indicati al comma 1",

All'art. 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma

- Nel periodo di sospensione di cui al 1° comma del presente articolo, in tutti i procedimenti giudiziari, ivi inclusi quelli di cui agli artt. 3 e 4 che seguono, non si potranno celebrare udienze nemmeno con gli strumenti alternativi e prudenziali previsti dagli con gli strumenti da remoto di cui all'art. 2, 2° comma, lett. f) e g) all'art. 2, all'art. 3, 5° co. e all'art. 4, 3° co., lett. e) e f). Potranno essere trattati i procedimenti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera g).

Dopo l'art. 4, introdurre il seguente articolo

Art. 4 bis Termini a ritroso

1. Nel caso di adempimenti il cui termine finale ricada nel periodo di sospensione fissato dal presente decreto e sia computato a ritroso rispetto ad udienza o altro adempimento fissati successivamente al periodo medesimo, l'udienza o l'adempimento successivo sono adeguatamente rinviati a cura dell'ufficio giudiziario. Del rinvio è data comunicazione alle parti.

Emendamenti al testo per il coordinamento cronologico dei provvedimenti emergenziali

- All'art 1 comma 1 sostituire la data 22 marzo 2020 con quella dell'11 aprile
- All'art 1 comma 2 sostituire la data 22 marzo 2020 con quella dell'11 aprile
- All'art. 2 comma 1 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 2 comma 2 lettera g) sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 2 comma 9 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 3 comma 1 sostituire la data 22 marzo 2020 con quella dell'11 aprile
- All'art. 3 comma 2 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020



Organismo Congressuale Forense

- All'art. 3 comma 3 lettera g) sostituire la data la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 3 comma 4 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 3 comma 6 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 4 comma 2 sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020
- All'art. 4 comma 3 lettera g) sostituire la data 31 maggio con quella del 14 giugno 2020

B- MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

- **Introdurre in fine il seguente articolo**
Art. __ (Interpretazione autentica)
La legge di conversione costituisce interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art.1, comma 2.